



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 82 del 28/03/2025

Treviso, 28/03/2025

Oggetto: DITTA M3 DI MAZZARIOL GINO & PAOLO SNC - MOTTA DI LIVENZA, VIA LAZIO, N. 54 - (P.IVA 02356620266) - IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS N. 152/06, DLGS N. 209/03, PTA, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 442 del 13/11/2019, con cui la ditta M3 di Mazzariol Gino & Paolo Snc (P.IVA 02356620266), con sede legale e operativa in comune di Motta di Livenza, via Lazio n. 54, è stata autorizzata ai sensi del DLgs n. 209/2003 e dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di autodemolizione catastalmente individuato al Foglio n. 16, mapp. nn. 245 e 447, fino al **13/11/2029**;

VISTA l'istanza pervenuta in data 18/11/2024, assunta al prot. n. 65283 del 15/11/2024, con cui la Ditta ha richiesto una modifica del layout e l'aumento dei quantitativi (tonnellate) istantanei in stoccaggio dei veicoli bonificati presso l'impianto, lasciandone invariato il numero totale, motivando la richiesta con l'incremento del peso medio dei veicoli negli ultimi anni come conseguenza delle accresciute dimensioni e del miglioramento degli standard di sicurezza e comfort;

PRESO ATTO del parere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana prot. n. 235546 del 24/12/2024, pervenuto nella stessa data e assunto al prot. n. 72778, favorevole con raccomandazioni;

RICHIAMATO l'art. 37 delle NTO del PI della Città di Motta di Livenza, secondo il quale sull'intero territorio comunale è espressamente vietato l'ampliamento sia di superficie che di tipologie e quantitativi di rifiuti conferibili per gli impianti esistenti che dispongano di regolari approvazioni ed autorizzazioni, subordinando eventuali deroghe ad una preventiva deliberazione da parte del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Motta di Livenza n. 59 del 23/12/2024, pervenuta in data 31/01/2025, assunta al prot. n. 5328, con la quale è stata concessa alla Ditta la deroga all'art. 37 delle NTO del PI;





RITENUTO di approvare con il presente provvedimento le modifiche richieste dalla Ditta, recependole mediante modifica dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 26, comma 6 della LR n. 3/2000, in quanto non viene modificato il processo tecnologico di recupero e si apportano limitate modificazioni ai quantitativi di rifiuti in stoccaggio, rimanendo inalterate le caratteristiche complessive dell'impianto di autodemolizione;

RICHIAMATA in particolare la parte scarichi dell'Allegato tecnico al DDP n. 442/2019;

RILEVATO che per mero errore materiale sono stati inseriti contenuti prescrittivi non aggiornati a quanto realizzato dalla ditta ai fini dell'adeguamento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

RITENUTO di sostituire la stessa nella sua interezza;

VISTE inoltre le successive integrazioni pervenute dalla Ditta in data 30/12/2024, assunta al prot. n. 73180 e in data 11/03/2025, assunta al prot. n. 13580;

VISTA l'istruttoria condotta dall'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 11/03/2025;

RITENUTO di aggiornare le prescrizioni relative agli scarichi idrici del DDP n. 442/2019;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 2411753 e successive appendici, rilasciate da Coface S.A., con importo pari a Euro 114.400,00 (centoquattordicimilaquattrocento/00) con data di scadenza il 13/11/2029 e termine per escutere il 13/11/2031;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. M0100115600 emessa da UNIPOL SAI, con un massimale assicurato di Euro 3.000.000/00 (tremilioni/00), con opzione di tacito rinnovo;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Ditta di adeguare la polizza fideiussoria secondo le disposizioni vigenti e con recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01240432153288 del 17/10/2024;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR n. 3/2000;

VISTO il DLgs n. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;





ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta M3 di Mazzariol Gino & Paolo Snc (P.IVA 02356620266), con sede legale ed operativa in via Lazio n. 54 in comune di Motta di Livenza (TV), ubicata su un'area catastalmente identificata al foglio n. 16, mappali nn. 245 e 447, è autorizzata alle modifiche dell'impianto di autodemolizione secondo la documentazione pervenuta in data 15/11/2024, assunta al prot. n. 65283 del 18/11/2024, in data 30/12/2024, assunta al prot. n. 73180, in data 11/03/2025, assunta al prot. n. 13580, e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **13/11/2029**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, modificata con il presente provvedimento, viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Le seguenti parti dell'Allegato tecnico al DDP n. 442 del 13/11/2019 sono sostituite dall'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante:

- punto 1, paragrafo "Rifiuti gestibili" della "Sezione B. Gestione dei rifiuti";
- lettera h), punto 3, paragrafo "Operazioni di trattamento veicoli fuori uso" della "Sezione B. Gestione dei rifiuti";
- "Sezione D. Scarichi Idrici".

ART. 3 - L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta in conformità alla planimetria "tavola U rev. 1" pervenuta dalla Ditta in data 11/03/2025, assunta al prot. n. 13580 e allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

ART. 4 - Rimane valido quant'altro previsto dal DDP n. 442 del 13/11/2019 non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 5 - La Ditta per perfezionare l'efficacia del presente provvedimento deve trasmettere una appendice della polizza fideiussoria assicurativa vigente o una nuova polizza assicurativa o bancaria per un importo complessivo pari a Euro 155.000 (centocinquantacinquemila/00) con recepimento del presente provvedimento, la quale deve essere sottoscritta per accettazione da parte della Provincia.





Le garanzie, il fideiussore e il testo della fideiussione devono essere conformi all'Allegato A e B della DGRV 2721/2014. L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 7 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 8 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'Area tecnica e gestionale UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV, all' ACI-PRA e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 9 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

